

“Vi è stato inviato con precedente mail l’elenco dei docenti titolari C999 della vostra regione. Tali docenti al momento non riescono a inserire la domanda di trasferimento per il sostegno nelle istanze on line per un problema tecnico, al quale, sempre tecnicamente, è possibile ovviare assegnando a questi ultimi la titolarità sulla classe C555 secondo le istruzioni della mail precedente. Ovviamente si tratta solo di una operazione formale e che in ogni caso non incide sull’organico, trattandosi di due classi di concorso ‘di servizio’. Data la ristrettezza dei tempi, vi prego di procedere in tal senso entro la fine della settimana, diversamente da lunedì procederemo noi d’ufficio.

Colgo l’occasione per inviarvi una nota sulla questione DOS dell’USR Toscana che può essere considerata un utile chiarimento nel merito:

-----Messaggio originale-----

Da: Direzione Regionale Toscana

Inviato: lunedì 11 aprile 2016

A: USP di Arezzo; USP di Firenze; USP di Grosseto; USP di Livorno; USP di Lucca; USP di Massa-Carrara; USP di Pisa; USP di Pistoia; USP di Prato; USP di Siena

Oggetto: chiarimenti sulla gestione del personale titolare su DOS - art. 7 comma 2 CCNI sulla mobilità del personale scolastico 2016-17

Priorità: Alta

Facendo seguito all’emanazione dell’OM241/2016 si forniscono i seguenti chiarimenti sull’oggetto, forniti dal MIUR previa interpello di questa Direzione generale.

a) i docenti titolari DOS destinatari della norma di cui all’art. 7 comma 2 del CCNI 8 aprile 2016 sono i titolari DOS assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/15 o nelle fasi assunzionali 0 ed A nell’anno scolastico 2015/16;

b) la sede su scuola attribuita ai sensi dell’art. 7 comma 2 a tali docenti deve essere comunicata a SIDI tramite le funzioni SIDI di organico di diritto 2016/17, quindi prima dell’effettuazione della mobilità;

c) l’assegnazione della conferma della sede di servizio ai sensi dell’art. 7 comma 2 non preclude al docente già DOS la possibilità di fare domanda di trasferimento che, se soddisfatta, annulla la conferma. Essa tuttavia preclude la possibilità di usufruire della precedenza nei movimenti all’interno del Comune. In pratica il docente ex DOS al quale è stata assegnata titolarità su scuola ai sensi dell’art. 7 comma 2 del CCNI può partecipare solo alla fase intercomunale e interprovinciale, nonché alla professionale solo se ha superato il quinquennio di servizio su sostegno.

Ufficio scolastico regionale per la Toscana - Direzione generale Via Mannelli 113 – 50132 FIRENZE tel 05527251 ”